

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../462944/2005

OGGETTO: COMUNE DI VICO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 28 DEL 29/09/2005 -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vico Canavese, con deliberazione del C.C. n. 28 del 29/09/2005, che ha trasmesso alla Provincia in data 05/10/2005 (pervenuto il 14/10/2005), (*Prat. n. 115/2005*), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2005 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati alla realizzazione di autorimessa di uso pubblico;

rilevato che, nello specifico, il Comune di Vico Canavese, con la deliberazione testé citata, propone la seguente modifica normativa al P.R.G.I. vigente:

- all'interno dell'area privata di interesse pubblico "APS 2", soggetta a S.U.E., realizzazione di intervento "una tantum" di autorimessa ad uso pubblico, per una volumetria massima pari a 500 mc, a servizio dell'area privata di interesse pubblico "APS 1";
- integrazione della "tabella 56" delle N.T.A., relativa all'area "APS 2", ove viene specificato che l'attuazione dell'intervento "una tantum" viene disciplinata con permesso di costruire;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vico Canavese con deliberazione C.C. n. 28 del 29/09/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante proposta è composta da allegati tecnici costituiti da una scarna *‘Relazione Illustrativa’* nonché da uno stralcio delle *‘Norme Tecniche di Attuazione’*, senza alcuna documentazione cartografica necessaria per una corretta lettura della localizzazione degli interventi previsti in variante: tale documentazione non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "*variante strutturale*" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - c) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o, quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "... *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici...*" (c. 3 art. 5) e che "... *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Vico Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....